



COMUNE DI SCICLI
Provincia di Ragusa



Settore Sviluppo Economico

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 72		del 01/12/2009
-------	--	----------------

Oggetto: Accoglimento istanza della ditta Vaccaro Fabio inerente l'acquisto dell'area e del relativo manufatto nella zona artigianale di Scicli di proprietà della Soc. Artigianedile s.n.c. – Autorizzazione variazione attività nell'insediamento produttivo.

IL CAPO SETTORE

Vista l'istanza del 14/10/2009, acquisita al protocollo generale dell'ente il 15/10/2009 al n. 28805 con la quale il Sig. VACCARO FABIO, nato a Scicli il 15/05/1973 ed ivi residente via Brancati n.21, domiciliato in Scicli – via Ponchielli, s.n. cod. fisc. VCCFBA73E15I535Y – titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, esercente l'attività di autocarrozzeria, iscritto nel Registro delle Imprese di Ragusa al numero REA 103681 ed all'albo artigiani al n.38520, tra l'altro:

comunica:

- ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma dell'art.30 ter (esercizio del diritto di prelazione) del regolamento della zona artigianale, approvato con atto consiliare n. 82 del 19/09/2002, la sua intenzione di acquistare l'area ed il manufatto su di essa insistente, tuttora in corso di realizzazione, di proprietà della società ARTIGIANEDILE di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c., con sede in Scicli in C/da Spana sn., per il prezzo complessivo di euro 147.660,41;*
- ai sensi e per gli effetti di cui al 5° comma dell'art. 30 ter del regolamento medesimo, che l'immobile sarà utilizzato per l'espletamento dell'attività produttiva artigianale propria della sua professione di "autocarrozzeria";*

chiede:

- di conoscere se questo Ente intende esercitare il suo diritto di prelazione sull'acquisto al prezzo prima riportato;*
- la preventiva autorizzazione per variare il tipo di attività indicato dalla ditta assegnataria dell'area nella sua istanza di assegnazione in quello di "autocarrozzeria".*

Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 101 del 10/08/2000 e n.82 del 19/09/2002, con le quali è stato approvato e modificato il regolamento di gestione della zona artigianale di C/da Zagarone di Scicli;

Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato regolamento:

- ◆ l'art.17, relativamente ai requisiti richiesti ai subentranti nell'utilizzo dell'immobile;
- ◆ l'art.30 ter il quale, tra l'altro, nel disciplinare il caso di trasferimento dell'immobile posseduto con diritto di proprietà, circa il prezzo di stima del terreno, sancisce inoltre che nelle cessioni diverse da quelle previste dall'art.17:
 - resta fermo il diritto di prelazione del Comune, da esercitare entro il termine di tre mesi dal ricevimento della comunicazione da parte del cessionario;
 - resta fermo l'obbligo per l'acquirente di mantenere il tipo di attività indicata nell'istanza di assegnazione. *Qualsiasi variazione, sempre nell'ambito dell'attività produttiva artigianale, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune, con la esplicita motivazione che la determina e potrà essere avviata dopo aver ottenuto l'espressa autorizzazione dal Comune.*

Accertato che il richiedente, che intende subentrare nel diritto di proprietà del manufatto sopraindividuato:

- ◆ è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e dal regolamento, e più precisamente risulta iscritto al Registro delle imprese di Ragusa con la qualifica di impresa artigiana – attività

autocarrozzeria - dal 27/12/2006 con il numero albo artigiani 38520 – n. REA 103681, giusta certificato camerale allegato in copia all'istanza;

- ◆ ha allegato all'istanza:
 - ◆ la prescritta relazione economica dell'impresa che evidenzia l'attività in atto svolta con analitica indicazione delle forze lavoro e dell'attrezzatura utilizzata e le prospettive di sviluppo della medesima con prevedibile incremento delle unità lavorativa dalle attuali n.1 a n.4.
 - ◆ fotocopia dell'atto notaio Emmolo di Scicli in data 23/02/2006 relativo alla cessione in proprietà dell'area di che trattasi a favore della ditta Artigianedile di Selvaggio e Zisa Giovanni s.n.c." di Scicli;

Vista la nota n. 411/Sv.Ec. di prot. del 21/10/2009 con la quale il Capo Settore Sviluppo Economico ha trasmesso l'istanza in oggetto alla Giunta Comunale per le consequenziali determinazioni di competenza;

Che nella seduta del 10/11/2009 la Giunta Comunale, esaminata l'istanza ha stabilito di non avere interesse ad esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dal citato regolamento, giusta in tal senso la direttiva impartita;

Preso atto che nulla osta all'accoglimento dell'istanza prima citata della ditta Vaccaro Fabio, per cui può concedersi la preventiva autorizzazione per variare il tipo di attività da esercitarsi nell'insediamento da attività artigianale edile in attività artigianale di autocarrozzeria;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto l'O.EE.LL. e la L.R. 11/12/91 n° 48;

DETERMINA

Per la causale in premessa :

1. di prendere atto che la ditta VACCARO FABIO, nato a Scicli il 15/05/1973, cod.fisc. VCCFBA73E15I535Y, residente in Scicli via Brancati n.21, domiciliato in Scicli – via Ponchielli, s.n. – titolare dell'omonima ditta individuale artigiana, intende acquistare, nella zona artigianale di C/da Zagarone di Scicli, l'area ed il manufatto su di essa insistente, tuttora in corso di realizzazione, di proprietà della società ARTIGIANEDILE di Selvaggio Salvatore e Zisa Giovanni s.n.c., con sede in Scicli in C/da Spana sn., per il prezzo complessivo di euro 147.660,41;
2. di dare atto che questo Ente non intende esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art.30 ter del vigente regolamento della zona artigianale, approvato con atto consiliare n.82 del 19/9/2002;
3. di autorizzare la predetta ditta a variare il tipo di attività da esercitarsi nell'insediamento e precisamente da attività artigianale edile in attività artigianale di autocarrozzeria;
4. di far obbligo alla ditta istante di:
 - ◆ regolarizzare contrattualmente la cessione dell'area e del manufatto nei modi e termini previsti dagli artt. 17 e 30 ter del vigente regolamento della zona artigianale,
 - ◆ far risultare nell'atto di cessione che l'acquirente resta obbligato, per quanto applicabili, al rispetto di tutte le prescrizioni ed obblighi esplicitamente riportate nel contratto di cessione dell'area n.18220 di rep. del 23/02/2006, rogato dal notaio Emmolo di Scicli, a favore della ditta Artigianedile di Selvaggio e Zisa Giovanni s.n.c." di Scicli;
 - ◆ di produrre relazione di stima della determinazione del prezzo di cessione dalla quale risulti specificamente che il prezzo di stima del terreno è stato determinato con le modalità di cui al 3° comma dell'art.30 ter del regolamento della zona artigianale.
5. di notificare copia della presente al richiedente sig. Vaccaro Fabio.

IL CAPO SETTORE
f.to (dr.ssa Enza G. Spataro)